



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. 2220

ORDINANZA n. 07 del 09-04-2015

Oggetto: GESTIONE DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI IN ATTUZIONE DELL'ART. 182 COMMA 6 BIS DEL D.LGS N.152/2006.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Colonnella è caratterizzato dalla presenza di molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare o di piccole imprese agricole (sia coltivatori diretti sia imprenditori agricoli) con presenza di coltivazioni tipiche della vite, dell'ulivo, di frutteti, di cereali e degli ortaggi;
- che la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- che per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

CONSIDERATO:

- che vi sono dei periodi stagionali dove è frequente l'accumulo di foglie, arbusti secchi, ed altri tipi di rifiuti derivanti dalla pulizia dei fondi rustici predisposti per la raccolta di prodotti agricoli;
- che in alcuni casi dette operazioni avvengono in modo poco civile, utilizzando anche le strade pubbliche e provocando, di conseguenza, notevoli danni al manto stradale;
- che tali fenomeni rappresentano anche un serio e reale pericolo per malaugurati sviluppi di incendi in una zona che per sua natura ne è predisposta;
- che in alcuni casi l'accensione dei residui derivanti dalla coltivazione dei terreni avviene in prossimità del centro abitato e di conseguenza le cattive esalazioni ed i fumi creano un grave disagio alla popolazione con problemi di respirazione, soprattutto a bambini e persone anziane;
- che fenomeni di bruciatura avvengono durante periodi estivi con grave pericolo di incendi su aree incolte limitrofe;

RITENUTO, quindi, necessario intervenire con provvedimento sindacale in via contingibile ed urgente per la risoluzione delle problematiche in parola, al fine di evitare danni ambientali e civili e dare al cittadino le giuste direttive in merito;

VALUTATA la sussistenza di tutti i presupposti per gli aspetti igienico-sanitari, oltre di pubblica e privata incolumità;



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: polizialocale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



ATTESO:

- che la legge 11 agosto 2014, n. 116 ha convertito in legge il D. L. 24 giugno 2004, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ... [omissis]", il quale, all'articolo 14 comma 8, stabilisce che all'articolo 182 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185 comma 1 lettere f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- che la stessa legge n. 116/2014 ha modificato l'articolo 256 bis del D.L.gs n. 152/2006, introducendo il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato";
- che l'articolo 185 del D.L.gs n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, paglia sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli artt. 29 comma 3 e 55 comma 1 lett. c) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n.46 del 23/11/2011 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

RITENUTO necessario in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.L.gs n. 152/2006:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi.

EVOCATI i poteri di cui all'art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: polizialocale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



1. Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;
3. la combustione controllata dei residui indicati al punto 1, va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va **dal 01 OTTOBRE al 31 MAGGIO non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 16.00**; va inteso che entro le ore 16.00 i fuochi dovranno essere completamente spenti;
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare (tramite fascia libera da residui vegetali, solchi di aratro, fresatura o zappatura della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare l'avanzata del fuoco), e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - la combustione deve avvenire ad almeno **100 metri da edifici di terzi**;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto **al massimo tre metri steri per ettaro al giorno** di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (1 metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
 - l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - nelle fasce adiacenti ad autostrade e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
 - le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **è sempre vietata**.
5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, o di altra Autorità competente, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: polizialocale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



6. **Nel centro abitato** o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso, è **assolutamente VIETATO** la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc..
7. E' fatto **DIVIETO assoluto di riversare, accumulare e/o bruciare** foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio, talvolta arrecando danni al manto stradale.
8. Rimane altresì **fassativamente vietata** la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Le violazioni di cui ai precedenti punti, saranno punite con le sanzioni pecuniarie amministrative, di **importo da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46**, così come previsto dal "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali" (Delibera di C.C. n.29 del 28/12/2001 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge).

Nel caso invece di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va dal **01 Giugno al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.353/2000 e ss.mm., e verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- PREFETTO DI TERAMO
- REGIONE ABRUZZO
- PROVINCIA DI TERAMO
- ARTA SEDE REGIONALE
- QUESTURA DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI COLONNELLA
- COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI TERAMO
- COMANDO POLIZIA LOCALE DI COLONNELLA

IL SINDACO
Geom. POLLASTRELLI Leandro



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: poliziale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 10/04/2015



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: poliziale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



